

**COMUNE DI CALAMANDRANA**  
Provincia di Asti

**REGOLAMENTO**

**DI**

**POLIZIA RURALE**

**Approvato dal consiglio comunale con deliberazione nr.**

**8 del 20.04.2009**

## SOMMARIO

<b>TITOLO I</b> .....	4
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	4
ART. 1 – LIMITI DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 – IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.....	4
ART. 3 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.....	4
<b>TITOLO II</b> .....	5
<b>NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI</b> .....	5
ART. 4 - PASSAGGIO SU FONDI PRIVATI.....	5
ART. 5 – PASSAGGIO SU FONDI DI PROPRIETÀ COMUNALE.....	5
ART. 6 – SENTIERI PANORAMICI.....	5
ART. 7 – PASSAGGIO CON MEZZI SPORTIVI O PER MOTIVI DI SVAGO.....	5
ART. 8 - APPROPRIAZIONE DI PRODOTTI.....	6
<b>TITOLO III</b> .....	7
<b>PASCOLO - CACCIA E PESCA – ALLEVAMENTO API E ANIMALI DOMESTICI</b> .....	7
ART. 9 – PASCOLO DEGLI ANIMALI.....	7
ART. 10 – PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE E IN FONDI PRIVATI.....	7
ART. 11 – PASCOLO ABUSIVO.....	7
ART. 12 – ATTRAVERSAMENTO DI CENTRO ABITATO.....	7
ART. 13 – BESTIAME INCUSTODITO.....	7
ART. 14 – PASCOLO VAGANTE.....	7
ART. 15 – SPOSTAMENTO DI ANIMALI.....	8
ART. 16 – SOGGIORNO DELLE MANDRIE E DEI MANDRIANI IN TERRITORIO COMUNALE.....	8
ART. 17 – CACCIA E PESCA.....	8
ART. 18 – CANI DA GUARDIA.....	8
ART. 19 – TRATTAMENTI DEGLI ANIMALI.....	9
ART. 20 – DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANIMALI DOMESTICI O DALL'UOMO.....	9
ART. 21 – COLLOCAZIONE DEGLI ALVEARI.....	9
ART. 22 – MALATTIE DELLE API.....	9
ART. 23 – SCIAMI DI API.....	9
<b>TITOLO IV</b> .....	10
<b>MALATTIE DEL BESTIAME E TRASPORTO LETAME</b> .....	10
ART. 24 – OBBLIGO DI DENUNCIA.....	10
ART. 25 – MALATTIE CONTAGIOSE.....	10
ART. 26– ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE.....	10
ART. 27 – IGIENE DELLE STALLE.....	10
ART. 28 – CONCIMAIE.....	10
ART. 29 – TRASPORTO E SPARGIMENTO DEL LETAME E DEI LIQUAMI.....	10
<b>TITOLO V</b> .....	12
<b>MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA</b> .....	12
ART. 30 – DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE.....	12
ART. 31 – TRATTAMENTI CON PRODOTTI ANTIPARASSITARI.....	12
ART. 32 – DANNI DA DERIVA.....	13
ART. 33 – CARTELLI PER ESCHIE AVVELENATE.....	13
ART. 34 – CONTENITORI DI ANTIPARASSITARI.....	13
ART. 35 – RESIDUI DI COLTIVAZIONE.....	13
ART. 36 – TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI.....	13
ART. 37 – MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA FLAVESCENZA DORATA.....	14

<b>TITOLO VI</b> .....	<b>15</b>
<b>RACCOLTA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE – DISSESTO IDROGEOLOGICO</b> .....	<b>15</b>
ART. 38 – DEFINIZIONI.....	15
ART. 39 – POZZI – CISTERNE – INVASI NATURALI O ARTIFICIALI.....	15
ART. 40 – LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE.....	15
ART. 41 – REGIMAZIONE DELLE ACQUE.....	16
ART. 42 – SPURGO E PULIZIA FOSSI E CANALI .....	16
ART. 43 – DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	16
ART. 44 – LAVORAZIONE DEL TERRENO.....	17
<b>TITOLO VII</b> .....	<b>18</b>
<b>DISTANZE PER FOSSI – CANALI – ALBERI</b> .....	<b>18</b>
ART. 45 – DISTANZE PER FOSSI – CANALI – SCAVI IN GENERE.....	18
ART. 46 – DISTANZE PER ALBERI .....	18
1) - DAI CONFINI DI PROPRIETÀ .....	18
2) - DAI CONFINI STRADALI .....	18
ART. 47 – ALBERI A DISTANZA NON LEGALE.....	19
ART. 48 – RECISIONE RAMI PROTESI E RADICI – CADUTA ALBERI E RAMI - PULIZIA SPONDE .....	19
<b>TITOLO VIII</b> .....	<b>20</b>
<b>MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE</b> .....	<b>20</b>
ART. 49 – TRANSITO DI MEZZI AGRICOLI .....	20
ART. 50 – STRADE INTERPODERALI E VICINALI.....	20
<b>TITOLO IX</b> .....	<b>21</b>
<b>ACCENSIONE DI FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI</b> .....	<b>21</b>
ART. 51 – ACCENSIONE DI FUOCHI.....	21
<b>TITOLO X</b> .....	<b>22</b>
<b>TAGLI DEI BOSCHI</b> .....	<b>22</b>
ART. 52 – TAGLI DEI BOSCHI CEDUI E DEI BOSCHI D'ALTO FUSTO .....	22
<b>TITOLO XI</b> .....	<b>23</b>
<b>CONTROLLI E SANZIONI</b> .....	<b>23</b>
ART. 53 – DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	23
ART. 54 – ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AGRICOLTURA.....	23
ART. 55 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE .....	23
ART. 56 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.....	23
ART. 57 - RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO.....	24
ART. 58 - SANZIONE ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI SOSPENDERE O CESSARE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ, DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI O DI RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE.....	24
ART. 59 – SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DELLE LICENZE.....	24
ART. 60 – INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA .....	25
ART. 61 – SEQUESTRO E CUSTODIA.....	25
<b>TITOLO XII</b> .....	<b>26</b>
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....	<b>26</b>
ART. 62 – ENTRATA IN VIGORE.....	26
ART. 63 – NORME GENERALI .....	26

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Limiti del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

#### **Art. 2 – Il servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Piemonte, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

#### **Art. 3 – Espletamento del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Agricoltura che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento, è coadiuvato dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico.

Il servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti comunali addetti a tale attività nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.



## TITOLO II

### NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

#### **Art. 4 - Passaggio su fondi privati**

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e anche se non provvisti di recinzioni o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquisita o il permesso ottenuto dal proprietario.

#### **Art. 5 – Passaggio su fondi di proprietà comunale**

E' vietato il passaggio sui terreni di proprietà comunale senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune.

#### **Art. 6 – Sentieri panoramici**

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per l'utilizzo da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal funzionario competente.

Il concessionario di tali autorizzazioni è responsabile di tutte le attività condotte sul fondo, comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

#### **Art. 7 – Passaggio con mezzi sportivi o per motivi di svago**

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada, cicli, motocicli e motori in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

## **Art. 8 - Appropriazione di prodotti**

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E' vietato recuperare le nocchie dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate. E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi non coltivati e boschi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia i titolari di tartufaie possono vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla normativa vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

### TITOLO III

#### PASCOLO - CACCIA e PESCA - ALLEVAMENTO API E ANIMALI DOMESTICI

##### **Art. 9 – Pascolo degli animali**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

##### **Art. 10 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del funzionario competente.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Il suddetto permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

##### **Art. 11 – Pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 – comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi della legge.

##### **Art. 12 – Attraversamento di centro abitato**

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato, i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie, timori sul pubblico, danni alle proprietà limitrofe, alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze dei centri abitati è vietata la sosta del bestiame.

##### **Art. 13 – Bestiame incustodito**

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

##### **Art. 14 – Pascolo vagante**

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, uno speciale libretto nel quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità

e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Nelle ore notturne le mandrie ed i greggi non possono circolare sulle strade di uso pubblico; è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni, per lo sbandamento del bestiame, alle proprietà circostanti. Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati da strumenti luminosi ed in numero sufficiente, qualora debbano spostarsi di notte a causa di un pericolo immediato.

#### **Art. 15 – Spostamento di animali**

I proprietari che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio del Comune devono farne domanda al Sindaco almeno 15 giorni prima della partenza dal luogo di dimora.

Il Sindaco accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'accesso del bestiame ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il bestiame da spostare. Per il gregge degli ovini e caprini il Sindaco del Comune di partenza provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto, indicando la via da percorrere e il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione. Per ogni successivo spostamento deve essere presentata una nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Servizio Veterinario competente indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge, al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona.

L'onere relativo è a carico del contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza.

Il Servizio Veterinario competente ed il Sindaco possono disporre con apposita ordinanza che gli animali spostati per l'alpeggio e per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

#### **Art. 16 – Soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale**

I pastori dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori che intendessero far pascolare il bestiame in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio del Comune, un congruo importo da depositarsi nella Cassa Comunale quale cauzione per eventuali penalità.

#### **Art. 17 – Caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

#### **Art. 18 – Cani da guardia**

I cani da guardia delle case rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in idonei recinti, costruiti in modo che i cani riescano a godere della necessaria possibilità di movimento o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento.

I cani di qualsiasi razza devono essere iscritti all'anagrafe canina presso il Comune e identificati tramite un microchip sottocutaneo che viene inserito a cura dei veterinari dell'A.S.L. o da veterinari autorizzati. I cani non registrati all'anagrafe canina e non identificati non possono essere ceduti, ne venduti, ne passare di proprietà.

#### **Art. 19 – Trattamenti degli animali**

Ai sensi della normativa vigente in materia., è vietato infierire con crudeltà verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi, ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietata la custodia di animali in locali o luoghi malsani e inadatti.

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciato immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 20 – Danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo**

E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati. E' parimenti proibito danneggiare le piante altrui o del Comune defogliandole, sveltandole, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti.

#### **Art. 21 – Collocazione degli alveari**

Gli alveari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali.

La collocazione degli alveari nomadi dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo, ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

L'installazione di alveari sul terreno di proprietà comunale è consentita previo rilascio di autorizzazione contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico.

#### **Art. 22 – Malattie delle api**

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed al Servizio Veterinario.

Gli attrezzi dell'alveare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione.

E' proibito lasciare a portata delle api o dei favi materiali infetti.

#### **Art. 23 – Sciami di api**

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.



## TITOLO IV MALATTIE DEL BESTIAME E TRASPORTO LETAME

### **Art. 24 – Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

### **Art. 25 – Malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere ad isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua, isolare gli animali morti, evitare di spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalle Autorità Sanitarie e da tutte le Autorità competenti.

### **Art. 26– Animali morti per malattie infettive**

L'interramento, ove è necessario, degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8/02/1954, nr. 320 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative istruzioni, emanate dall'autorità sanitaria competente per territorio.

### **Art. 27 – Igiene delle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

### **Art. 28 – Concimaie**

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, le quali dovranno essere costruite con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua o depositi d'acqua. Le concimaie devono essere svuotate periodicamente al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli.

Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua.

Rendendosi necessario raccogliere il letame fuori dalla concimaia, se ne potranno formare mucchi sul nudo terreno, previo parere del Servizio d'Igiene Pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da abitazioni e corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

### **Art. 29 – Trasporto e spargimento del letame e dei liquami**

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto.

I liquami zootecnici devono essere trasportati in contenitori che evitino lo sgocciolamento sulla pubblica via.



Lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura entro 3 giorni dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. È inoltre consentita la distribuzione di liquami su colture in atto, senza l'interramento a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbino l'abitato.

## TITOLO V MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

### **Art. 30 – Difesa contro le malattie delle piante**

E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengono opportunamente indicati dall'Osservatorio fitopatologico.

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite, degli alberi da frutto e le erbe infestanti dovranno essere usati i principi attivi la cui tossicità per l'uomo non sia tale da creare gravi danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di minimizzare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone, nel rispetto delle leggi d'igiene vigenti.

### **Art. 31 – Trattamenti con prodotti antiparassitari**

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari – presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private di terzi, strade e colture attigue, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti dalle leggi regionali, nazionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

A tale scopo si devono seguire le seguenti regole.

A una distanza inferiore 30 m. dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti) è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti alla I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico. I trattamenti possono essere effettuati solo con presidi non pericolosi, di terza e quarta classe, purché effettuati in assenza di vento.

L'aspersione delle suddette sostanze deve essere effettuata con mezzi la cui pressione sia regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Sono vietati la preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari-antiparassitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze, aree pubbliche e pubbliche fognature.

La raccolta e l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

### **Art. 32 – Danni da deriva**

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

### **Art. 33 – Cartelli per esche avvelenate**

E' fatto obbligo per chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze velenose possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al Sindaco e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "presenza di esche avvelenate" o simile. Tali tabelle dovranno essere visibili dal perimetro del fondo.

### **Art. 34 – Contenitori di antiparassitari**

I prodotti usati vengono conferiti ad appositi centri di raccolta; in caso di mancanza di questi ultimi, devono essere smaltiti con metodi approvati dal settore igiene pubblica. I contenitori in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio e dopo aver reso inoffensive le tracce di principio attivo, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Tale operazione è sanzionabile come abbandono di rifiuti pericolosi.

### **Art. 35 – Residui di coltivazione**

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Granoturco, i tutoli e i materiali residui del granoturco che non siano già stati raccolti o utilizzati dovranno essere interrati, bruciati, sfibrati o trinciati non oltre il 15 Aprile dell'anno successivo alla coltivazione.

### **Art. 36 – Terreni ingerbiditi e vigneti incolti**

A) - Ai proprietari e ai conduttori a qualunque titolo di aziende agricole nelle quali siano presenti terreni abbandonati dalla coltivazione (vigneti, frutteti, seminativi) è fatto obbligo di:

- 1) eliminare sarmenti, rami, tronchi, tutori ed estirpare i ceppi;
- 2) provvedere, almeno annualmente, comunque entro il 30 giugno di ogni anno, alla pulizia dell'appezzamento mediante l'utilizzo di mezzi compatibili con l'ambiente circostante atti a controllare la crescita della vegetazione spontanea;
- 3) evitare che la propagazione della vegetazione spontanea danneggi i terreni circostanti;
- 4) prevenire il dissesto idrogeologico attraverso la costruzione di apposite scoline e drenaggi;
- 5) provvedere ad una pronta ed urgente pulizia dell'appezzamento al primo manifestarsi di ogni agente parassita (esempio: Metcalfa pruinosa);
- 6) estirpare le colture arboree incolte comprese piante del genere vitis spp. che, non essendo trattate, possono essere focolai di gravi infezioni (oidio, Flavescenza dorata, ecc.) e di parassiti (Metcalfa pruinosa, ecc.).

B) - Ai proprietari di boschi e ai conduttori a qualunque titolo è fatto obbligo di eseguire annualmente la pulizia del terreno lungo le proprietà confinanti in fascia di metri dodici dai confini, limite elevato a metri venti in caso di confine con vigneti o frutteti in produzione.

C) - Ai proprietari e ai conduttori a qualunque titolo del fondo dell'area abitativa è fatto obbligo di mantenerlo pulito da arbusti e boscaglia nati naturalmente, o perché il fondo è gerbido, o non lavorato, entro metri due dal confine; questo anche se sul confine si trova un muro di cinta o una qualunque altra recinzione.

Se a seguito di opportuno sollecito da parte degli uffici comunali, le suddette operazioni non saranno eseguite, il Comune emetterà specifica ordinanza e se del caso provvederà a far eseguire i lavori, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione accertata.

### **Art. 37 – Misure contro la propagazione della flavescenza dorata**

Al fine di evitare la propagazione della flavescenza dorata della vite, è fatto obbligo ai viticoltori e ai vivaisti di applicare i trattamenti insetticidi obbligatori contro il vettore della malattia, lo *Scaphoideus titanus*, e l'estirpo delle piante infette (con conseguente reimpianto di materiale di moltiplicazione sano, in esecuzione al D.M. del 31/05/2000 contenente "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" recepito dalla D.G.R. nr. 81-581 del 24/07/2000 e dalle successive deliberazioni regionali che hanno incaricato il Settore Fitosanitario Regionale di individuare le zone focolaio e le zone indenni particolarmente a rischio secondo le direttive, la tempistica e le modalità indicate dal predetto Servizio).

I trattamenti sono obbligatori per evitare la diffusione della malattia e devono essere effettuati secondo il numero stabilito annualmente dal Settore Fitosanitario Regionale o chi per esso.

Devono essere utilizzati gli insetticidi ammessi e consigliati dal Settore Fitosanitario Regionale. Gli insetticidi devono essere distribuiti in tutti i filari e su tutta la chioma e devono essere rispettati i periodi precisati dai servizi di assistenza tecnica.



# Comune di Calamandrana

PROVINCIA DI AT

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

### OGGETTO:

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.**

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ISNARDI FABIO - Presidente	Si
2. SPERTINO BRUNO - Vice Sindaco	Si
3. CAVALLO MARIA GRAZIA - Assessore	Si
4. SOLITO MONICA - Consigliere	Si
5. COLOMBO EMANUELE - Consigliere	Si
6. BRONDA LUIGI - Assessore	Si
7. BURGIO DIEGO - Consigliere	Giust.
8. GIACOBBE CRISTINA - Consigliere	Giust.
9. BALDISSONE PAOLO - Consigliere	Si
10. DANIELE PIER OTTAVIO - Consigliere	Si
11. BRANDONE TIZIANA - Consigliere	Giust.
12. BALESTRINO VITTORIO VINCENZO - Consigliere	Si
13. SIGNETTI FERRUCCIO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor GERMANO Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ISNARDI FABIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Integrazione Regolamento di Polizia Rurale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice Sindaco, sig. Bruno SPERTINO, che informa gli astanti delle nuove linee guida inviate dalla Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura, per la prevenzione e la lotta agli organismi nocivi delle piante, approvate con deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2013, n. 44-5490; DATO ATTO che le nuove norme sono di supporto ai Comuni per l'aggiornamento dei Regolamenti di Polizia Rurale;

RILEVATO che questa Amministrazione, da sempre, combatte lo stato di gerbidi dei terreni e delle vigne, sovente causa della propagazione della ormai nota flavescenza dorata;

RITENUTA, quindi, la proposta formulata dal Consigliere Bruno SPERTINO meritevole di essere accolta;

DATA parziale lettura dei n. 6 articoli proposti dalla Regione Piemonte e precisamente:

- prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante;
- lotta contro gli organismi nocivi delle piante di cui al Decr. Legisl. 19 agosto 2005, n. 214;
- organi preposti alla vigilanza;
- procedure amministrative;
- disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite;
- disposizioni varie;

TUTTO ciò premesso;

VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI LEGALMENTE DAI 10 CONSIGLIERI  
PRESENTI E VOTANTI

### DELIBERA

DI INTEGRARE, per quanto esposto in premessa, il Regolamento di Polizia Rurale, aggiungendo all'art. 37 vigente, l'art. 37 bis e precisamente: "Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante" (all. A).



**Comune di Calamandrana**  
**Regolamento di Polizia Rurale**  
**Articolo 37 bis**

**Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta  
agli organismi nocivi delle piante**

**1. Prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante**

È vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o i conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei, ai fini della prevenzione e della diffusione di organismi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di 15 metri oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela, restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo;

**2. Lotta contro gli organismi nocivi delle piante di cui al Decr. Legisl. 19 agosto 2005, n. 214**

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del Decr. Legisl. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti Organi regionali e statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune, questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido con il proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto di rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti Organi regionali e statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela, restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1, previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante;

### **3. Organismi preposti alla vigilanza**

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli Agenti e Ufficiali della Polizia Giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'art. 18/ter della Legge Regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i.;

### **4. Procedure amministrative**

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le conseguenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del Decr. Legisl. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza, tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti;

### **5. Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite.**

I proprietari dei terreni su cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione, i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite, mantenuti allo stato incolto, devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria ordinanza con tingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E', in ogni caso, fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario regionale di cui all'art. 18 ter della L.R. n. 63/78;

### **6. Disposizioni varie**

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5, l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico – scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).

## TITOLO VI RACCOLTA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE – DISSESTO IDROGEOLOGICO

### **Art. 38 – Definizioni**

**Pozzo:** struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, dreno e cementazione, e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo o la raccolta di acqua piovana, a servizio di fondi agricoli o per scopi civili;

**Cisterna:** struttura realizzata o posata sotto il livello del suolo munita di bocchettone d'accesso, per consentire la raccolta di acque piovane.

**Scolina:** piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi.

**Canali collettori permanenti:** collettore delle acque provenienti dalle scoline

**Solchi acquai temporanei:** solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per regolare il deflusso dell'acqua piovana

**Sistemazioni agrarie:** interventi con lo scopo di sveltire il deflusso delle acque in eccesso sullo strato coltivato e di ridurre l'erosione. In particolare si distinguono:

- la fossatura per realizzare la rete drenante mediante scoline canali collettori permanenti;
- la baulatura per una pendenza al terreno lungo la linea delle lavorazioni per evitare la formazione di ristagni;
- le capezzagne per ricavare spazio in corrispondenza delle testate dei campi, dove le macchine possano invertire la marcia.

### **Art. 39 – Pozzi – cisterne – invasi naturali o artificiali**

I pozzi, le cisterne e gli invasi devono essere provvisti di solide coperture o di parapetti atti ad impedire la caduta di persone.

Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo e misure atte ad impedire l'accesso nell'area di pericolo (recinzioni, transennamento, ecc.). Gli invasi artificiali sono soggetti alla L.R. 25 del 6/10/2003 e s.m.i.

### **Art. 40 – Libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possono produrre erosioni.

Quando l'Autorità Comunale accerti l'esecuzione di lavori o di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Pertanto, accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al gestore ed in ogni caso al proprietario del fondo in forza della sua responsabilità oggettiva, l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause.

#### **Art. 41 – Regimazione delle acque**

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è necessario sfociare nei rivi o nelle scarpate fatti salvi i diritti di terzi.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

E' proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere, previa richiesta di autorizzazione o di permesso all'autorità competente, vanno concordate con i confinanti, il cui consenso per l'attraversamento della proprietà non li obbliga a concorrere alle spese di realizzazione. I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi o arborati, dovranno essere lavorati, ove possibile, nel senso del minor pendio e recare misure atte a contenere l'erosione.

#### **Art. 42 – Spurgo e pulizia fossi e canali**

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo per mezzo di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini e alle eventuali vie contigue.

Le strade secondarie e le capezzagne devono inserirsi sulla viabilità ordinaria in modo di evitare, che il ruscellamento invada la sede stradale.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari. Nei casi in cui i proprietari non ottemperino alle disposizioni del presente articolo verranno avvisati dagli uffici comunali e a ulteriore inadempienza provvederà il Comune ad eseguire i lavori di ripristino con il relativo accredito delle spese sostenute agli interessati.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.

#### **Art. 43 – Dissesto idrogeologico**

I proprietari ed i conduttori di fondi debbono adoperarsi per evitare danni causati da eventi meteorici alle proprietà ed alle strade sottostanti, realizzando scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione dev'essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo, i proprietari e i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

#### **Art. 44 – Lavorazione del terreno**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna, devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità; la capezzagna deve essere di larghezza non inferiore a metri 3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada o al fosso, al fine di poter permettere le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi e le altre di almeno metri 1 quando la direzione della lavorazione è parallela alla carreggiata stradale o al ciglio del fosso.

Attuazione in zone declivi, di solchi temporanei. Per i seminativi in settori di versante declivi (oltre 20%), si deve provvedere alla creazione di solchi temporanei tracciati obliquamente alla particella e scolanti al bordo in un fosso adeguato.

I ciglioni esistenti devono essere mantenuti con eventuale ripristino dei canneti o piantamenti analoghi. Il ciglione deve essere dotato di fosso alla base, opportunamente raccordato con fossi di scolo laterali.

## TITOLO VII DISTANZE PER FOSSI – CANALI – ALBERI

### **Art. 45 – Distanze per fossi – canali – scavi in genere**

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

### **Art. 46 – Distanze per alberi**

#### **1) - dai confini di proprietà**

Le distanze dai confini di proprietà per il piantamento o crescita spontanea di alberi sono stabilite come segue, salvo diverso accordo fra i confinanti purché vengano osservate le distanze minime di legge:

Metri 12 ( DODICI ) per le piante di alto fusto – si considerano alberi ad alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

Metri 3 ( TRE ) per il nocciolo, gli alberi da frutto e gli alberi di non alto fusto – si considerano tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;

METRI 1,5 ( UNO E MEZZO ) per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore a metri uno e mezzo.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

La coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal codice civile.

#### **2) - dai confini stradali**

Il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dalla sponda esterna del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

In caso di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il confine della strada deve essere rispettata la distanza minima di 1,5 metri. Se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi e alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.



## **Art. 47 – Alberi a distanza non legale**

### 1) Forme di accordo tra le parti.

L'accordo tra le parti può essere espresso tacitamente. Il tacito accordo tra le parti circa la distanza degli alberi dai confini s'intende sussistere finché il conduttore o il proprietario del fondo servente non chieda l'abbattimento delle piante radicate sul fondo dominante.

### 2) Imprescrittibilità.

Il proprietario o conduttore del fondo servente può esigere, in qualsiasi momento, che si estirpino gli alberi e le siepi che siano nati a distanza non regolare salvo l'esistenza di specifica servitù affermativa.

### 3) Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.

Se si è acquistato o acquisito il diritto di tenere alberi a distanza inferiore a quelle previste dal presente regolamento e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, l'albero non può essere sostituito se non osservando la distanza legale. Questa disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

## **Art. 48 – Recisione rami protesi e radici – caduta alberi e rami - pulizia sponde**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, impedendo la libera visuale.

Il proprietario del fondo servente può richiedere in qualunque momento la recisione dei rami degli alberi posti sul fondo dominante e può egli stesso recidere le radici che si addentrano nel suo fondo. Inoltre sono tenuti alla manutenzione dei condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivare danno alle strade.

I proprietari dei terreni confinanti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata, ai sensi del Codice della Strada.



# Comune di Calamandrana

PROVINCIA DI AT

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

### OGGETTO:

**MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE, FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO DI IDONEE NORME A TUTELA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO LOCALE.**

L'anno duemilatredecim addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ISNARDI FABIO - Presidente	Sì
2. SPERTINO BRUNO - Vice Sindaco	Sì
3. CAVALLO MARIA GRAZIA - Assessore	Sì
4. SOLITO MONICA - Consigliere	Sì
5. COLOMBO EMANUELE - Consigliere	Giust.
6. BRONDA LUIGI - Assessore	Sì
7. BURGIO DIEGO - Consigliere	Giust.
8. GIACOBBE CRISTINA - Consigliere	Sì
9. BALDIZZONE PAOLO - Consigliere	Sì
10. DANIELE PIER OTTAVIO - Consigliere	Sì
11. BRANDONE TIZIANA - Consigliere	Giust.
12. BALESTRINO VITTORIO VINCENZO - Consigliere	Sì
13. SIGNETTI FERRUCCIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor GERMANO Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ISNARDI FABIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Modifica al vigente Regolamento di Polizia Rurale, finalizzato all'inserimento di idonee norme a tutela e salvaguardia del patrimonio tartufigeno locale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del breve intervento del Consigliere comunale, sig.ra Cristina GIACOBBE, che relaziona quanto deciso dall'Amministrazione, riguardante la tutela e la salvaguardia del patrimonio tartufigeno locale, promuovendo una serie di iniziative volte a sensibilizzare la collettività trattandosi di una ricchezza naturale unica e possibile fonte di reddito diffuso oltre che tipica tradizione della terra monferrina (quella dei "trifulau");

CONSIDERATO che il primo e più importante intervento consiste nel dettare regole formali di preservazione della flora tartufigena;

RITENUTO che detta proprietà debba avvenire mediante integrazione del vigente Regolamento di Polizia Rurale, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 20.04.2009, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO, pertanto, della proposta formulata dalla Giunta comunale volta ad inserire nel predetto Regolamento la salvaguardia di una serie di specie vegetali, produttrici di tartufi "bianchi" e "neri";

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI 0 ED ASTENUTI 1 (SIGNETTI) RESI LEGALMENTE DAI 10 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

### DELIBERA

1) DI INSERIRE nel vigente Regolamento di Polizia Rurale, l'art. 48 bis che così recita:

#### **Art. 48 bis**

**Salvaguardia del territorio e delle specie arboree vocate alla produzione del tartufo bianco "Tuber Magnatum Pico"**

#### **Elenco delle specie arboree tutelate**

Farnia (Quercus robur) – Cerro (Quercus cerris) – Rovere (Quercus petraea) – Roverella (Quercus pubescens) – Pioppo nero (Populus nigro) – Pioppo bianco (Populus alba) – Pioppo carolina (Populus deltoides ev. carolinensis) – Pioppo tremulo (Populus tremula) – Salicone (Salix caprea) – Salice bianco (Salix alba) – Tiglio (Tilia platyphyllos) – Carpino nero (Ostrya carpinifolia) – Nocciolo (Corylus avellana)

L'abbattimento delle sopra elencate specie arboree deve essere preventivamente comunicato (30 giorni prima) all'Ufficio preposto, istituito presso il Comune di Calamandrana, ai sensi dell'art. 48 bis del Regolamento di Polizia Rurale.

## TITOLO VIII MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

### **Art. 49 – Transito di mezzi agricoli**

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, oltre al pagamento della sanzione, prevista dal Codice della Strada.

Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

E' inoltre fatto obbligo all'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice e particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

### **Art. 50 – Strade interpoderali e vicinali**

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri.

E' vietato modificare o eliminare le strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

Coloro che, transitano su strade comunali, interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilire il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicare il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

In particolare, ove compatibile con il transito dei mezzi agricoli, si raccomanda la presenza di canalette trasversali atte a limitare la lunghezza del percorso dell'acqua sul piano stradale e ridurre il potere erosivo e l'asportazione dell'eventuale ghiaia. Le canalette possono essere realizzate con tronchetti, tavolate, elementi metallici (guard-rail di recupero), oppure elementi prefabbricati in c.a. La spaziatura delle canalette dovrebbe essere dell'ordine di 25 metri per pendenze dell'ordine del 15%. L'orientamento verso valle dovrebbe essere dell'ordine di 30° rispetto alla perpendicolare all'asse stradale ed avere una pendenza non inferiore al 3-4%. Lo sbocco della canaletta deve essere protetto (con sassi, per esempio) in modo da dissipare l'energia dell'acqua sversata a valle e impedire erosioni. La manutenzione è fondamentale per la funzionalità della canaletta.

Le immissioni dalle strade laterali sulle strade principali devono essere regolate, compatibilmente con le esigenze del transito, inserendo nel fosso della strada principale una canaletta (in opera o prefabbricata) dotata di griglia carrabile in modo da rendere ispezionabile e facilmente mantenibile in efficienza il fosso. Il dispositivo ha lo scopo di impedire che l'acqua proveniente dalla strada laterale, generalmente in pendenza, invada la carreggiata della strada principale.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

## TITOLO IX ACCENSIONE DI FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

### **Art. 51 – Accensione di fuochi**

Si definisce “accensione di fuoco” la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme, mentre per “abbruciamento” si intende la combustione di residui vegetali sparsi.

Non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza assicurarsi che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono effettuare abbruciamenti a distanza inferiore a 50 m. per case, stalle, fienili, pagliai e simili. E' inoltre vietato accendere fuochi o effettuare abbruciamenti di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati o entro 50 m. da essi, come previsto dalla normativa regionale vigente.

Eventuali deroghe all'accensione di fuochi o abbruciamenti in terreni boscati o cespugliati dovranno essere richieste e autorizzate dal Comando Stazione Forestale competente per territorio.

Comunque per l'accensione dei fuochi è necessario osservare le seguenti condizioni:

- il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco;
- all'operazione si deve procedere gradualmente evitando la formazione di grossi cumuli di residui vegetali;
- essere presente fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme;
- effettuare l'accensione nelle ore diurne e comunque non nelle giornate di vento.

E' consentito l'accensione di fuochi all'interno di cortili privati a scopo di cottura di alimenti, purchè siano contenuti, controllati e non arrechino fastidio, danni al vicinato e alla circolazione stradale.

## TITOLO X TAGLI DEI BOSCHI

### **Art. 52 – Tagli dei boschi cedui e dei boschi d'alto fusto**

Si considerano "BOSCO" i terreni coperti di vegetazione forestale (arborea e/o arbustiva) con estensione non inferiore a 2000 mq. e larghezza non inferiore a m. 20, con copertura non inferiore al 20%.

Si includono in questa definizione anche le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità meteoriche o parassitarie, eventi accidentali, incendi.

#### **Bosco ceduo**

Il Bosco Ceduo è un bosco formato prevalentemente da polloni, nati dalla ceppaia dopo il taglio.

I boschi di neoformazione e di invasione non costituiscono ceduo, in quanto mai sottoposti a tale forma di governo e di prevalente origine da seme.

Il taglio dei boschi cedui potrà essere eseguito nel periodo dal 16 ottobre al 31 marzo di ogni anno, lo sgombero della tagliata (legname e ramaglia) va effettuato tassativamente entro il 31 marzo di ogni anno; salvo precise disposizioni in deroga.

Al momento del taglio dovrà essere preservato il numero di piante, quali matricine, fissato dalla normativa vigente, variabile a seconda dell'essenza.

Nei boschi di robinia, nocciolo, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

#### **Bosco d'alto fusto**

Il bosco d'alto fusto o fustaia è un bosco formato prevalentemente da alberi nati da seme.

Per i tagli nei boschi d'alto fusto è obbligatoria l'autorizzazione, da richiedere alla Regione Piemonte, tramite il Corpo Forestale dello Stato.

Per il taglio di aree che non interessino più di 20 piante, è sufficiente una comunicazione, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

Il taglio a raso non può essere eseguito nei boschi d'alto fusto.

Il taglio a scelta per "dirado" deve cadere sulle piante che secondo le consuetudini locali abbiano raggiunto la maturità, o che appaiano danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento in modo però che la densità del bosco non sia ridotta al di sotto della normale.



## TITOLO XI CONTROLLI E SANZIONI

### **Art. 53 – Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00 - tranne quando i reati non siano puniti da norme specifiche.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24/11/1981, nr. 689 e dal D.R.p. 22/07/1982, nr. 571. In caso di reiterazione si applica l'art.- 8 bis della Legge 689/81.

### **Art. 54 – Ordinanze del Sindaco e del responsabile dell'Ufficio Agricoltura**

Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;

Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso secondo la normativa vigente.

### **Art. 55 - Contestazione e notificazione**

Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

### **Art. 56 – Pagamento in misura ridotta**

E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

#### **Art. 57 - Rapporto e procedimento ingiuntivo**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981, nr. 689.

#### **Art. 58 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive**

In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo:

- a) di sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata,
- b) del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

#### **Art. 59 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze**

Al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- 2) mancata esecuzione degli obblighi previsti dagli articoli precedenti del titolo XI regolamento fino al momento del loro adempimento.

La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza, la sospensione stessa è stata inflitta.

#### **Art. 60 – Inottemperanza all'ordinanza**

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 52,00 a Euro 500,00.

#### **Art. 61 – Sequestro e custodia**

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, nr. 689 e del D.P.R. 22/07/1982, nr. 571 le successive modificazioni e o integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate presso il deposito comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

## **TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 62 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

### **Art. 63 – Norme generali**

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile, il Codice della Strada e ogni altra norma legislativa in materia.



ORIGINALE

**COMUNE DI CALAMANDRANA**

Prov. di ASTI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8 del 20/04/2009

**OGGETTO :**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

L'anno **duemilanove** addì **VENTI**  
del Mese di **APRILE** alle ore **21,00** nella Sala delle  
adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero  
oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.  
All'appello risultano :

COGNOME e NOME	PRESENTE	ASSENTE
Sindaco <b>FIORIO Massimo</b>		S
<b>ISNARDI Fabio</b>	S	
<b>SPERTINO Bruno</b>	S	
<b>BRONDA Luigi</b>	S	
<b>LOVISOLO Laura</b>	S	
<b>MORINO Massimiliano</b>		S
<b>LOVISOLO Vittorio Natale</b>	S	
<b>ARASPI Aldo</b>	S	
<b>D'ASSARO Filippo</b>	S	
<b>TERRANOVA Lorenzo</b>		S
<b>ROAGNA Raffaella</b>	S	
<b>NERVI Fabiana</b>	S	
<b>DANIELE Pier Ottavio</b>	S	
<b>TOTALI :</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs.18-08-2000 n.267) il Segretario Comunale **GERMANO dott. Daniele**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicatedo.

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Rurale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che da tempo è allo studio un nuovo regolamento di Polizia Rurale, in sostituzione del vecchio testo, risalente al 1978 e non più aggiornato con le nuove norme in vigore;

RILEVATO che l'Assessore all'Agricoltura ha licenziato un nuovo testo, formato da n. 63 articoli, con la finalità di svolgere l'attività agricola nel rispetto dell'ambiente, tutelando la forte tradizione agraria delle nostre zone, oltre alla vita sociale delle campagne;

DATA sommaria lettura degli articoli ritenuti più significativi come ad esempio quello riguardante i terreni ingerbidenti ed i vigneti incolti;

RITENUTO di procedere senz'altro all'approvazione di un documento importante e necessario per un Comune prettamente agricolo;

VISTA e richiamata la normativa vigente in materia;

VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI LEGALMENTE DAI 10 CONSIGLIERI  
PRESENTI E VOTANTI


## DELIBERA

DI APPROVARE il nuovo Regolamento di Polizia Rurale, composto da n. 63 articoli, al fine di dotare il Comune di Calamandrana di un testo moderno ed aggiornato con le nuove normative;

DI DARE ATTO che il Regolamento di che trattasi viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale (all. "A").



Approvato e sottoscritto :

  
IL SINDACO



  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione :

- Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **23/04/2009** per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267

Data : 23/04/2009



  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno 03-05-2009 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs.18-08-2000 n.267

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs.18-08-2000



  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art.124, del T.U. approvato con D.Lgs.18-08-2000 per quindici giorni consecutivi dal **23/04/2009** al **08/05/2009** senza opposizioni e ricorsi.



  
IL SEGRETARIO COMUNALE